

REGOLAMENTO (CEE) N. 1003/91 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1991

che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1491/85 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 771/91 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 819/91 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 771/91 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'aiuto in atto conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85, è fissato nell'allegato.

2. Tuttavia, l'importo dell'aiuto per la colza e il ravizzone in caso di fissazione anticipata per la campagna di commercializzazione 1991/1992 per i semi di soia sarà confermato o sostituito a decorrere dal 24 aprile 1991 per tener conto dei prezzi delle misure connesse per la campagna di commercializzazione 1991/1992 e delle conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 aprile 1991, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8	5° term. 9 ⁽¹⁾
Semi raccolti in :						
— Spagna	15,741	15,627	15,552	15,552	15,963	15,368
— altro Stato membro	21,285	21,171	21,096	21,096	21,507	19,092

⁽¹⁾ Fissazione provvisoria, in attesa e con riserva della fissazione dei prezzi delle misure connesse, nonché dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1991/1992, conformemente, in particolare :

— alle proposte della Commissione relative alla campagna 1991/1992 in merito ai prezzi d'obiettivo ;

— all'adeguamento derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti applicati nel corso della campagna di commercializzazione 1990/1991.

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 60.

⁽⁴⁾ GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 12.